



COMUNE DI TREDOZIO

Provincia di Forlì-Cesena

BANDO DI CONCORSO GENERALE – ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE E LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 13 del 20.01.2022

Ai sensi e per gli effetti:

- della Legge Regionale 24/2001 "disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo "e s.m. in particolare l'art. 25 "Disciplina delle assegnazioni degli alloggi E.R.P.: comma 1 lettera a);
- della Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154 recante "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni;
- della determinazione del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna n. 12898 del 7/7/2021;
- il D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 che contiene il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- del D.p.r. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- del D.lgs.n. 286 del 25/07/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 189/2002
- L.R. 5/2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
- del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- Regolamento UE 2016-679 s.m.l.
- della legge 20 maggio 2016 n. 76, relativa alla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modificazioni;
- della Delibera di C.C. Comune di Tredozio n. 70 del 28/11/2006 "Approvazione nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di ERP" come integrato con atto C.C. n. 33 del 27.04.2010;

è indetto un **bando di concorso generale**, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 21 del suddetto regolamento, per i programmi di mobilità ai sensi del Regolamento per la Mobilità approvato dalla Conferenza degli Enti il 9/10/2002 e dal Consiglio Comunale con delibera n. 64/2002 nonché gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di TREDOZIO su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno **25/01/2022 al giorno 6/03/2022**, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è il medesimo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, - della Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 6 giugno 2018 n. 154 recante "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni e dell'art. 10 della Legge Regionale n. 5 del 25/03/2004, "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla **data di presentazione della domanda:**

(i requisiti indicati nelle seguenti lettere a) e b) devono sussistere in capo al richiedente)

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

Può richiedere l'assegnazione (Requisito previsto solo per il richiedente):

- a.1) il cittadino italiano;
 - a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
 - a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;
 - a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (1);
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (1) e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (2);
- (1) In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11050 del 05/08/2006, l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti verrà richiesta all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale innovati.
- (2) I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di carta di soggiorno (permesso CE per soggiorni di lungo periodo) devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

(E' richiesto che il solo richiedente possieda i seguenti requisiti)

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Tredozio;
- b.3) abbia attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Tredozio;
- b.4) abbia attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Per sede dell'attività lavorativa di cui al precedente punto b.2 , si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del Comune di Tredozio.

N.B.: La condizione prevista al punto b.1) ed almeno una di quelle di cui ai successivi punti b.2), b.3), e b.4) **devono sussistere entrambe (non sono alternative)**. La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto b.1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuate, ovvero non devono esserci interruzioni (Risposta a quesiti in merito alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 154 recante "Atto unico sulla Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia – Romagna all'Unione dei Comuni della Valle del Savio con PEC del 18/12/2015).

Il soggetto iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Tredozio può fare domanda, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, **anche se non continuativi**.

I requisiti indicati nelle lettere a) e b) devono sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato al modulo di domanda, compreso il richiedente (ai fini del presente bando per nucleo familiare avente diritto si intende quello definito dall'art. 24 della L.R. 24/2001 e s.s.mm.)

c) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)

- c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50 % di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
 - c.2) Non precludo l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP;
- La titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, abitazione, sul nucleo familiare avente diritto, può essere esercitata dal proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile e tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
 - Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3 del Codice di Procedura Civile;
 - Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente o ciò risulti almeno da scritto autorizzatorio firmato e dichiarato ai sensi del D. lgs. n. 156 del 2001;
- Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o conقبول

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)

- d.1 – I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- d.2 I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) Requisito del "Reddito del nucleo avente diritto" (art. 15 comma 1 lettera a) della L. R. n. 24 del 2001);

Ai sensi dell'art. 24 c.2 L.R. 24/2001 e della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 6 giugno 2018 n. 154 (come aggiornata con Determinazione del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna n. 12898 del 7/7/2021) il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

e.1) Il valore ISEE 2022 per l'accesso (riferito ai redditi 2020) non deve essere superiore a 17.428,46 euro; e.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.560,00 euro.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, ai lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

N.B.: Ai fini dell'accesso entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati , in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1998 n.470, è attratto, ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge". (art. 3 c.2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione dei requisiti del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del presente decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale e, comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare stabilmente l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7 L.R. n. 24/2001 e s.s.mm.

f) occupazione illegale o abusiva di alloggio ERP

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al bando)

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

TITOLARITÀ DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

I requisiti di cui alle lett. a) e b) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. c) - d) - e) ed f) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al Bando.

I requisiti di cui alle lett. c) - d) - e) ed f) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione al Bando.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di essere inseriti in graduatoria.

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente Bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016-679).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di essere inseriti in graduatoria.

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente Bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016-679).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

- il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge n. 76/2016, vale a dire due persone maggiorienni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, risultante dalla relativa certificazione anagrafica;

- I minori in affidamento interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del reddito ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di assegnazione di alloggio, relativa al presente concorso, dovrà essere presentata, **corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'instatario della domanda, con lettera raccomandata**.

Comune di Tredozio "Domanda di assegnazione alloggio di E.R.P." Via Martiri n. 1 – 47019 TREDOZIO (FC)

oppure

consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Tredozio in Via Martiri 1
DAL GIORNO 25/01/2022 CON SCADENZA IMPROGGIABILE
IL GIORNO 6/03/2022 ALLE ORE 13:00.

Nel caso in cui, per la compilazione della domanda, il cittadino si avvalga dei CAAF convenzionati, saranno gli stessi CAAF a far pervenire entro i termini le domande da essi compilate all'Ufficio PROTOCOLLO del Comune di TREDOZIO Via Martiri 1 – 47019 TREDOZIO (FC), Come previsto dalla convenzione stipulata tra l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ed i CAAF per l'istruttoria delle prestazioni sociali agevolate commesse con l'applicazione dell'ISE ai sensi del D.Lgs.n.109/98 e s.m.i. Il Comune provvederà a comunicare all'UCRF il numero delle domande di assegnazione alloggio ERP pervenute.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 6/03/2022, documentando il proprio reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché il canone corrisposto per l'alloggio al momento occupato quelle risultante da contratto di locazione regolarmente stipulato in base alla legislazione del paese estero di residenza ai fini di consentire il ricalcolo di tale situazione reddituale e patrimoniale in base alle norme ISE/ISEE.

Le domande presentate dopo la scadenza dei termini sono escluse dal concorso, intendendosi valide quelle presentate per posta con data di partenza entro i termini previsti, attestata dal timbro postale.

La domanda di partecipazione al presente concorso (con marca da bollo di Euro 16,00) deve essere compilata esclusivamente su modulo predisposto dal Comune, in distribuzione all'Ufficio Segreteria del Comune di Tredozio, in via dei Martiri 1, scaricabile dal sito internet www.comune.tredozio.fc.it e a disposizione anche degli Uffici CAAF convenzionati.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità e termini stabilite dal Bando, sarà esclusa dalla graduatoria (ad eccezione dell'imposta di bollo, la cui mancanza potrà essere sanata). Del pari sono escluse le domande in cui è indicato il reddito familiare, non complete negli appositi stampati o non sottoscritte.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal Regolamento comunale per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessaria, la idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. Il richiedente esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (Dlgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016-679 s.m.i.).

Ai momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di:

- fotocopia di un documento di identità valido dell'instatario della domanda (nel caso la domanda non sia sottoscritta in presenza dell'operatore addetto al ricevimento della domanda) e per i cittadini stranieri copia permesso di soggiorno;
- L'attestazione INPS della Situazione economica ISEE ordinaria 2022 del nucleo, a norma del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche, riferita ai redditi e patrimoni mobiliari conseguiti nell'anno 2020;
- La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida/per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche, resa per il rilascio della suddetta attestazione per i redditi e patrimoni mobiliari anno 2020.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il Regolamento comunale per l'Assegnazione approvato con atto C.C. n. 70 del 28.11.2006 e integrato con atto C.C. n. 33 del 27.4.2010

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 90 (novanta) punti, suddivisi in quattro categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

- 1 - condizioni soggettive: punti 25;
- 2 - condizioni di disagio sociale: punti 20;
- 3 - condizioni di disagio familiare: punti 20;
- 4 - condizioni economiche: punti 20;

CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 90)

Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla legge regionale

A-1 Nucleo formato da ultra-settantenni

punti 6

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantenni,
- uno o più ultra-settantenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

A-2 Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni

punti 3

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-sessantacinquenni
- uno o più ultra-sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

A-3 Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settante

punti 3

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1.

I punteggi attribuiti per i punti A1, A2 e A3 non sono cumulabili fra di loro.

PRESENZA NEL NUCLEO RICHIEDENTE DI PERSONA CON HANDICAP

A-4 invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuti riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992

punti 8

A-5 invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi

punti 4

A-6 invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67%

punti 2

A-7 minore con riconoscimento invalidità civile

punti 6

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o portatrice di handicap, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento o in fase di attesa del provvedimento di accertamento, o in attesa di istituzionalizzazione (e presente condizione è accertata dall'attivazione o fruizione di servizi domiciliari o di sollievo ovvero dall'erogazione dell'assegno di cura a beneficio di uno dei componenti il nucleo familiare richiedente) punti 5

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (punteggio massimo attribuibile punti 20 su 90)

B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari o violenza in famiglia, comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con provvedimento della magistratura.

punti 15

B-2 Nucleo con gravi problemi relazionali (dovè già in carico ai servizi sociali), desunti da relazioni o attestazioni del servizio sociale che evidenzino la prognosticità socio-assistenziale attivata o la cronicità del caso.

punti 10

B-3 Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Socio-Sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione (e presente condizione è accertata dall'attivazione o fruizione di servizi domiciliari o di sollievo ovvero dall'erogazione dell'assegno di cura a beneficio di uno dei componenti il nucleo familiare richiedente) punti 5

Le situazioni specificate ai punti B-1, B-2 e B-3 devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali.

I punteggi specificati ai punti B-1 e B-2 non sono tra loro cumulabili.

CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 90)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:

C-1 entro 12 mesi

punti 18

C-2 oltre 12 mesi

punti 9

C-3 sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito

punti 18

C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) munito di formula esecutiva, comportante l'obbligo di rilascio dell'alloggio

punti 7

C-5 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni, punti 5

C-6 sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, determinata o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati

punti 15

C-7 perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio

punti 7

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'Amministrazione comunale attestì che si tratti di soggetti in carico ai servizi sociali e in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% dell'ISE. Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio ed al termine della sistemazione precaria di cui al punto C3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come detto ai sensi dei punti sopracitati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3.

C-8 alloggio anti-gienco

punti 5

L'anti-giencità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni

(I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro).

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo

punti 5

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da DUE anni.

C-10 Sovraccollamento

1 persona oltre gli standard: punti 1

2 persone oltre gli standard: punti 2

3 persone o più oltre gli standard: punti 3

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraccollamento persista almeno da un anno.

Lo standard abitativo è così stabilito:

- gli immobili ad uso abitativo classificati come "monolocali" dai regolamenti edilizi comunali sono idonei a nuclei formati da una persona o coppia di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
- gli alloggi di 1 vano sono idonei a nuclei formati da una persona, da una coppia di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016, o da un adulto con un minore di età compresa fra 0 e 11 anni;
- gli alloggi di 2 vani sono idonei a nuclei formati da due persone non costituenti coppia, da tre o quattro persone, o per nuclei formati da un adulto con un minore di età superiore a 11 anni;
- gli alloggi di 3 vani sono idonei a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano una superficie complessiva di almeno 70 mq;
- gli alloggi di 4 vani sono idonei a nuclei formati da sette persone, purché abbiano una superficie complessiva di almeno 90 mq;
- gli immobili di superficie complessiva di almeno 90,1 mq, e con più di 4 vani a nuclei formati da otto persone;
- per i nuclei formati da nove o più persone, l'alloggio è idoneo se composto da più di 4 vani uniti e se costituito da 90,1 mq di